



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**ORIGINALE**

**REGISTRO GENERALE N. 754 DEL 28-11-2016**

## **ORDINANZA**

**(N. 25 DEL 28-11-2016)**

**SINDACO**

**OGGETTO: provvedimenti strutturali di limitazione della circolazione stradale, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10.**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTA** la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10 ;

**VISTO** il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

**VISTA** la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**CONSIDERATO** che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs. 155/2010, il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 09/12/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010;

**PRESO ATTO** che il Comune di Sesto Fiorentino rientra nell’Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti.” con la quale la Giunta Regionale approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC);

**CONSIDERATO** che le linee guida sopra richiamate stabiliscono di adottare provvedimenti strutturali e di trattare all’interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell’aria (ICQA);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/11/2016 con la quale sono stati approvati i provvedimenti strutturali nonché contingibili ed urgenti, ai sensi della L.R. n. 9/2010 e della D.G.R.T. n. 814/2016, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10;

**RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti strutturali di limitazione della circolazione stradale stabiliti con la sopra citata deliberazione;

**RITENUTO** opportuno limitare la circolazione, come provvedimento strutturale, nell’area del centro abitato evidenziata nell’allegato stradale (allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, circoscritta da:

- Via Cafiero;
- Viale della Repubblica
- Via 1° Settembre;
- Viale 1° Maggio;
- Viale dei Mille;
- Viale Ariosto;
- Via della Querciola;
- Viale Giulio Cesare;
- Via di Calenzano;
- Via dell’Olmo;

**CONSIDERATO** altresì che, a seguito dell’emanazione della D.G.C. 122/2016, la Città Metropolitana di Firenze, nell’ambito del proprio compito di coordinamento del collegio tecnico previsto dal protocollo d’intesa del settembre 2016 per il coordinamento delle azioni dei comuni dell’agglomerato di Firenze al fine dell’abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, ha stabilito di non limitare la circolazione dei Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all’articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 94/12/EEC e successive (euro 2) come provvedimento strutturale bensì di limitarne la circolazione come provvedimento contingibile ed urgente contenuto nel 2° modulo;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare la suddetta modifica alla limitazione del traffico veicolare, così come disposta dalla Città Metropolitana;

**RICHIAMATO** il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo, per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

## **ORDINA**

- 1) Il divieto di circolazione nella porzione del centro abitato di Sesto Fiorentino, in orario 0-24 dal lunedì alla domenica, identificata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 0);
- Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive (euro 1);
- Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive (euro 0);
- Veicoli a motore destinati al trasporto persone
  - Veicoli con alimentazione a benzina identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive (euro 0);
  - Veicoli diesel identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive; (euro 1);
- Veicoli a motore destinati al trasporto merci
  - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);
  - Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);
- Veicoli per uso speciale
  - Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non

omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (euro 0);

- Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (euro 0);

- Autobus in servizio di TPL

- Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive (euro 0);

- 2) Il divieto di circolazione nella porzione del centro abitato di Sesto Fiorentino identificata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in orario 0-24 la domenica.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Autobus in servizio turistico

- Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive (euro 0);

## **STABILISCE**

- 3) Che sono esonerati dai divieti di circolazione di cui alle precedenti disposizioni, i seguenti veicoli:

- 3.1. Veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- 3.2. veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- 3.3. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- 3.4. veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Sesto Fiorentino o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive e veicoli in servizio di Guardia Medica;
- 3.5. veicoli adibiti all'igiene urbana;
- 3.6. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- 3.7. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- 3.8. veicoli al seguito delle cerimonie con esposizione di autocertificazione (in carta libera) in cui si dichiarino il percorso e i motivi per cui avviene la circolazione;

- 3.9. veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
  - 3.10. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
  - 3.11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  - 3.12. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
  - 3.13. veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. La suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.
  - 3.14. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
  - 3.15. veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.
  - 3.16. autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano che hanno installato un dispositivo anti-particolato omologato;
- 4) la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui mezzi di informazione locale;
  - 5) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT ed alla AUSL;
  - 6) che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

### **INCARICA**

- 7) La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

- 8) che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni

decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sesto Fiorentino, 28-11-2016

**IL SINDACO  
FALCHI LORENZO**